Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Napoli: Elenco delle obbligazioni 6 % - Serie B - emissione 1928 - sorteggiate nell'8ª estrazione del 31 ottobre 1936-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima molisana per imprese elettriche, in Napoli:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 31 ottobre 1936-XV. — **Società anonima « FILP » Fabbrica Italiana Lime di Precisione, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1936-XV. — **Comune di Sondrio:** Obbligazioni 4,50 % del prestito comunale sorteggiate nella 3ª estrazione del 31 ottobre 1936-XV. — **Società anonima Alberghi ambrosiani, in Milano:** Obbligazioni 8 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 29 ottobre 1936-XV. — **Società anonima per gl'impianti idroelettrici dell'Alto Serio, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1936-XIV. — **Comune di Azzate (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1936-XV. — **Société anonyme de consommation, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1936-XV. — **Società anonima ferrovie imprese elettriche, in Roma:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 26 ottobre 1936-XIV. — **Banca d'Italia:** Obbligazioni del prestito internazionale austriaco 1933-35 sorteggiate il 10 novembre 1936-XV.

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

(*Regio decreto* 14 *agosto* 1936-XIV, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *ottobre* 1936-XIV, *registro n.* 16 *Colonie, foglio n.* 352).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore A. O. e dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Segato Giordano, da Milano, soldato nella 1ª compagnia r. t. speciale « S » Comando genio Forze armate. — Offertosi volontario, quale radiotelegrafista, al seguito di una colonna di irregolari incaricata di agire in territorio nemico, a grande distanza dalle nostre basi, sosteneva con essa un vivace combattimento durato più ore. Con mirabile calma e sprezzo del pericolo sotto il tiro aggiustato del nemico che aveva ripetutamente colpito l'aereo della radio, continuava serenamente e coraggiosamente ad assolvere il suo compito contribuendo, colla sua opera, al felice risultato delle operazioni. — Gabba, 26 dicembre 1935-XIV.

Toti Buratti Guerriero, da Roma, 1° capitano del XII battaglione eritreo. — In un accanito combattimento occupava e manteneva saldamente una delicata posizione dalla quale impediva, con fuoco efficacissimo, il tentativo di accerchiamento nemico della colonna operante. Attaccava poi alla baionetta alla testa della propria compagnia il nemico asserragliato in forti posizioni, mettendolo in fuga e procurandogli perdite ingenti. Distintosi anche in precedenti combattimenti per calma, perizia ed ardimento. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

(5755)

(*Regio decreto* 3 *settembre* 1936-XIV, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *ottobre* 1936-XIV, *registro n.* 16 *Colonie, foglio n.* 345).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore A. O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Manzo Carlo, da Napoli, tenente genio s.p.e. del comando gruppo bande altopiano (alla memoria). — Ufficiale del genio, comandante la sezione radio per bande altopiano, in un aspro combattimento impegnatosi contro forze soverchianti, con una diecina di militari nazionali fronteggiava audacemente una grave minaccia avversaria manifestatasi sul fianco di un reparto operante. Durante una delle fasi più critiche della lotta, lanciatosi contro il nemico al grido di « Savoia » cadeva colpito a morte. Le ultime parole furono di incitamento ai suoi uomini a perseverare nella lotta. — Dembeguinà, 15 dicembre 1935-XIV.

Mastracchio Cosimo, da Casalduni (Benevento), sottotenente di complemento del IX battaglione eritreo (alla memoria). — Mortalmente ferito mentre con superbo slancio e sprezzo del pericolo guidava il suo plotone all'attacco, continuava ad incitare i suoi uomini finchè le forze gli vennero meno. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per valore, spirito di sacrificio ed altissimo senso del dovere. — Asgheb Tzelà, 21 gennaio 1936-XIV.

Mattei Renato, da Napoli, sottotenente di complemento del XXII battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di un plotone fucilieri, per ben tre volte si lanciava all'assalto della posizione nemica, accanitamente contesa con lotta a corpo a corpo, alla testa del suo plotone. Assalito da due armati nemici e atterrato da una violenta sciabolata alla testa riusciva ad ucciderne uno ed a rialzarsi. Nuovamente assalito dall'altro e nuovamente e mortalmente ferito, si avvinghiava al nemico e con un colpo di pistola a bruciapelo lo uccideva. Esempio mirabile di leonino coraggio e del più puro eroismo. — Mekennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Migliorini Giuseppe, da Gallarate, tenente di complemento del VI battaglione eritreo. — Gravemente ferito ad una gamba mentre con grande ardimento e slancio guidava il proprio plotone al combattimento, continuava a combattere ed incitare i dipendenti. Lasciava il comando del plotone solo dietro ordine del comandante di compagnia. — Addì Hotzà, 9 gennaio 1936-XIV.

Perrone Nicola, da Aquila, 1° capitano del XVII battaglione eritreo. — Conduceva all'attacco la propria compagnia con irresistibile slancio contro il nemico che aveva già predisposto e iniziato l'avvolgimento di altri reparti del battaglione. Nella lotta che ne derivò veniva colpito gravemente alla schiena. Rifiutato l'aiuto di un ufficiale che era accorso per sollevarlo, esortò tutti a combattere gridando per tre volte « Viva l'Italia ». Esempio mirabile di eroismo e di sacrificio che non hanno smentito le sue belle qualità militari consacrate dal sangue e premiate col segno del valore durante la guerra mondiale. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Pino Piero, da Messina, tenente comandante la banda del Tembien. — Comandante di banda, da pochi giorni costituita, la conduceva al fuoco con grande capacità e rendimento. Durante un assalto alla baionetta era di fulgido esempio per impeto ed audacia, catturando numerosi nemici ancora con le armi alla mano. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Purrello Michele, da S. Giovanni Gemini (Agrigento), 1° capitano del IX battaglione eritreo. — Comandante di compagnia di avanguardia, veniva ferito mentre guidava i suoi uomini all'assalto di munite posizioni nemiche. Raccolto dai suoi graduati, restava sul posto per oltre un'ora incitando e dirigendo i suoi fino a quando fu ben certo che la posizione era definitivamente conquistata. Esempio magnifico, in questo ed in altri combattimenti, di sereno ardimento ed alto spirito di sacrificio. — Asgheb Tzelà, 21 gennaio 1936-XIV.

(5776)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. **1963**.

Uso obbligatorio, da parte di alcuni Enti pubblici, di tessuti tipici occorrenti agli istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di disciplinare l'acquisto, da parte degli Enti pubblici, dei tessuti occorrenti agli istituti di assistenza e di educazione da essi dipendenti, in relazione anche alle deliberazioni adottate dalla Corporazione dei predetti tessili e dal Comitato corporativo centrale, in sedute rispettivamente del 16 e del 22 gennaio 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti parastatali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Provincie, i Comuni, le associazioni sindacali, e gli enti collaterali costituiti in senso dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè gli Enti pubblici di educazione, debbono provvedere all'approvvigionamento dei tessuti occorrenti agli istituti di assistenza e di educazione da essi amministrati, in base a tipi unificati costituiti in quanto possibile di canapa, e con le norme stabilite nei capitolati tipo amministrativo e tecnico.

I tipi unificati sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le corporazioni, pubblicato senza spese nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Un campione dei tessuti tipo è depositato presso ciascuna Prefettura.

I capitolati tipo sono approvati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le corporazioni, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2. — Presso il Ministero dell'interno è istituito un registro delle Ditte qualificate idonee alla fornitura di tessuti dei tipi unificati.

Il riconoscimento di idoneità e la inscrizione nel registro sono disposti con decreto del Ministro per l'interno.

Il certificato di iscrizione esonera la ditta dalla presentazione di altri documenti per dimostrare la idoneità a fornire tessuti dei tipi unificati.

Art. 3. — Presso lo stesso Ministero dell'interno, è istituita una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione civile, e composta di rappresentanti degli altri Ministeri competenti e delle associazioni sindacali interessate, nonchè di esperti nel campo della produzione tessile ed in quelli dell'assistenza e della educazione pubblica, nominati dal Ministro per l'interno.

Spetta alla Commissione:

a) proporre, in relazione con i progressi tecnici della produzione, i tessuti tipici più convenienti per gli istituti di cui all'art. 1;

b) dar parere sulle norme da stabilire nei capitolati-tipo;

c) dar parere anche occorrendo in base ad opportuni accertamenti sulle domande di inscrizione nel registro di cui all'art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno saranno stanziati i fondi necessari pel funzionamento della Commissione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1964.
Determinazione dei contributi che i comuni di Imperia e La Spezia debbono versare ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, a carico dei comuni di Imperia e La Spezia, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni stessi;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il comune di La Spezia eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvata la liquidazione dei contributi che i comuni di Imperia e La Spezia debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X e per ciascuno degli enti suddetti, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto che, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti, a norma del presente decreto, saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1936 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 73. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE			
		del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — PROVINCIA DI IMPERIA				
1	Imperia . . .	25.462,40	38.193,60	—	38.193,60
	II. — PROVINCIA DI LA SPEZIA				
2	La Spezia . . .	196.715 —	295.072,50	49.687,76	245.384,74

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1965.
Determinazione dei contributi che alcuni Comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata debbono versare ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla Finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi competente dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2. — I contributi tuttora dovuti, a norma del presente decreto, saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dalla scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1936 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 379, foglio 74. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

N. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1-7-1930 31-12-1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — PROVINCIA DI ANCONA				
1	Corinaldo	2.500 —	3.750 —	1.481 —	2.269 —
	II — PROVINCIA DI ASCOLI PICENO				
1	Montegranaro	6.200 —	9.300 —	—	9.300 —
	III. — PROVINCIA DI MACERATA				
1	Caldarola	4.000 —	6.000 —	301 —	5.699 —
2	Camerino	3.705 —	5.557,50	—	5.557,50
	Totale per la provin. di Macerata	7.705 —	11.557,50	301 —	11.256,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 1966.

Approvazione della parte IV del Trattato internazionale per la limitazione e per la riduzione dell'armamento navale, stipulato in Londra il 22 aprile 1930-VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Parte IV del Trattato internazionale per la limitazione e per la riduzione dell'armamento navale, stipulato in Londra il 22 aprile 1930.

Art. 2. — Il presente decreto ha effetto dal giorno del deposito in via diplomatica della ratifica italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1936 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 379, foglio 72. — MANCINI.

Parte IV del Trattato internazionale per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali (Londra, 22 aprile 1930).

PARTIE IV

Art. 22. — Les dispositions suivantes sont acceptées comme règles établies du Droit International:

1. Dans leur action à l'égard des navires de commerce, les sous-marins doivent se conformer aux règles du Droit International auxquelles sont soumis les bâtiments de guerre de surface.

2. En particulier, excepte dans le cas de refus persistant de s'arrêter après sommation régulière ou de résistance active à la visite, un navire de guerre, qu'il soit bâtiment de surface ou sous-marin, ne peut couler ou rendre incapable de naviguer un navire de commerce sans avoir au préalable mis les passagers, l'équipage et les papiers de bord en lieu sûr. A cet effet, les embarcations du bord ne sont pas considérées comme un lieu sûr, à moins que la sécurité des passagers et de l'équipage ne soit assurée, compte tenu de l'état de la mer et des conditions atmosphériques, par la proximité de la terre ou la présence d'un autre bâtiment qui soit en mesure de les prendre à bord.

Les Hautes Parties Contractantes invitent toutes les autres Puissances à exprimer leur assentiment aux règles ci-dessus énoncées.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1967.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Nostra Signora della Guardia, in località Merella del comune di Novi Ligure (Alessandria).

N. 1967. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona in data 22 gennaio 1929, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Nostra Signora della Guardia, in località Merella del comune di Novi Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1968.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane di S. Caterina da Siena, in Ripatransone (Ascoli Piceno).

N. 1968. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane di S. Caterina da Siena, in Ripatransone (Ascoli Piceno), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto, di immobili del valore approssimativo di L. 72.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1936 - Anno XV.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia « Regina Apostolorum », in Roma.

N. 1969. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Vicario del Sommo Pontefice in data 18 aprile 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo di « Regina Apostolorum », in Roma, via Giuseppe Ferrari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1936 - Anno XV.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1970.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione dell'ufficio di vicario cooperatore nella parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Gaeta a Portosalvo (Littoria).

N. 1970. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gaeta in data 1° marzo 1936, relativo alla istituzione dell'ufficio di vicario cooperatore nella parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Gaeta a Portosalvo (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1936 - Anno XV.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1971.

Erezione in ente morale della Fondazione « Senatore Marchese Giuseppe Tanari », in Bologna.

N. 1971. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Senatore Marchese Giuseppe Tanari » in Bologna, viene eretta in ente morale, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1936 - Anno XV.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV.

Uso facoltativo della divisa del preside e dei professori di ruolo della Facoltà di magistero della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 274 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Nostro decreto dell'11 maggio 1933-XI, recante norme per le divise accademiche del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Messina;

Considerato che, a seguito dell'aggregazione del Regio istituto superiore di magistero di Messina alla predetta Università, con decorrenza dal 1° marzo 1936-XIV, si rende necessario di stabilire le norme per la divisa del preside e dei professori di ruolo della nuova Facoltà di magistero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il preside e i professori di ruolo della Facoltà di magistero della Regia università di Messina sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1936 - Anno XIV
Registro 18 Educazione nazionale, foglio 394.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del preside e dei professori di ruolo della Facoltà di magistero della Regia università di Messina.

PRESIDE:

Toga di stoffa nera accrespata alle spalle all'attacco delle maniche.

Maniche allargate in basso, con mostra rivoltata di color rosa pallido, con filettatura d'argento.

Tocco di seta nera a forma rotonda, con filettatura d'argento.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga come la toga del preside, ma con mostra senza filettatura.
Tocco come il tocco del preside ma senza filettatura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(6769)

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV.

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare due lotti di terreno in località Madonna del Riposo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad acquistare dai signori dott. Nicola Fusacchia e Zaira Cortini ved. Falchi, due lotti di terreno siti in Roma, località Madonna del Riposo fra le vie Innocenzo XIV e Calisto IV, della complessiva area di circa mq. 6800, distinti in catasto alla mappa 43 con i numeri 647-648-1108 rata per il prezzo di L. 204.000, occorrenti per la costruzione di un edificio scolastico nella località Madonna del Riposo;

Vista la deliberazione governatoriale in data 11 maggio 1936, n. 2466;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore di Roma è autorizzato ad acquistare dai signori dott. Nicola Fusacchia e Zaira Cortini ved. Falchi i due lotti di terreno sopradescritti per il prezzo di L. 204.000 (duecentoquattromila).

Il pubblico ufficiale rogante, all'atto della stipulazione del contratto, accerterà sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà degli immobili di cui sopra, facendone menzione nel rogito.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1936 - Anno XV
Registro n. 11 Interno, foglio 198.
(6770)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 novembre 1936-XV.

Modificazione dei dazi della segala, del « granturco altro » e delle relative farine e temporanea franchigia da dazio per talune specie di pesce destinate all'industria conserviera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E FORESTE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1. — I dazi doganali stabiliti, per le merci sottoindicate, dalla tariffa approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono ridotti come appresso:

Num. di tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
65	Segala	Q.le	15	—
70	Farine:			
c)	di segala	»	24	—

Art. 2. — Il dazio convenzionale di L. 30 il quintale per il « granturco altro » (voce 67-*b* della tariffa dei dazi) è ridotto temporaneamente a L. 15 per quintale in quanto si tratti di prodotto originario e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

Fino a quando resterà in vigore il dazio ridotto di cui al precedente comma, si renderà applicabile, per la « farina di granturco altro » (voce 70-*f* della tariffa dei dazi), il dazio ridotto di L. 23 per

quintale, in quanto si tratti di merce originaria e proveniente da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita.

Resta fermo il trattamento stabilito per il granturco destinato ad usi industriali e per la farina di granturco destinata all'alimentazione del bestiame, di cui alle note sotto le voci 67-*b* et 70-*f* della predetta tariffa.

Art. 3. — Alla voce 33 « Pesci freschi anche congelati » della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

« Il pesce fresco, anche congelato, appartenente alla specie degli sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri) destinato all'industria conserviera per essere preparato e conservato, è ammesso fino al 31 dicembre 1937 in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze ».

Art. 4. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(5777)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 14 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883, recante modificazioni al trattamento doganale delle monete di argento.

(5781)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha rimesso in data 14 novembre 1936-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

(5782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 14 corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1936-XIV, n. 1891, concernente autorizzazione della spesa di 20 milioni di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica in provincia di Ferrara.

(5783)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con nota in data 11 novembre 1936-XV, n. 13137-11204-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1936-XIV.

(5784)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio numero 12535-10048-XVIII, del 2 novembre 1936-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 1936-XIV.

(5785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 novembre 1936-XV - N. 222.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,85	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,30	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,28	Rendita 3,50 % (1906)	75,175
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,925
Belgio (Belga)	3,2085	Id. 3 % lordo	53,575
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	74,375
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,025
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,10
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,10
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,175
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	80,65
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,80
Olanda (Fiorino)	10,2675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,575

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di grado 10°, gruppo A, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 347, convertito in legge con legge 21 giugno 1934, n. 1219;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento di concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a 10 posti di grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo, dei quali tre per ispettore di 3ª classe e sette per segretario.

Ai posti di ispettore di 3ª classe potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia. Ai posti di segretario potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2. — Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando:

1° certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui

è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione nonchè del numero della tessera dell'ano XV.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai due precedenti comma, i certificati comprovanti la iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed è portato a 39 anni per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo si prescinde dal limite massimo di età;

3° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenze per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5° certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6° certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente inoltre per i concorrenti ai posti di ispettore esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento deve essere presentato soltanto dagli aspiranti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

8° foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9° titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia, per gli aspiranti ai posti di ispettore di 3ª classe;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, per gli aspiranti ai posti di segretario.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla Università od Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero copia del titolo originale autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

10° fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario;

11° gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista, produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato su carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante certificato rilasciato dalle Autorità marittime competenti;

12° elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3. — I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici. Detti aspiranti sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dalle autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Tutti i certificati debbono essere rilasciati in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo. La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 4. — Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5. — Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6. — Per i concorrenti ai posti di ispettore di 3ª classe gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: igiene generale, igiene industriale, patologia del lavoro, legislazione del lavoro e diritto corporativo. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di tecnologia industriale (industrie metallurgiche, chimiche, acidi, seta artificiale, concimi, tessili e molitoria), sulla lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato, e comprenderà altresì una prova diagnostica-clinica di malattia professionale o di infortunio.

Per gli aspiranti ai posti di segretario gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una di carattere pratico, ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: legislazione del lavoro e diritto corporativo, prova pratica di diritto amministrativo del Regno, economia generale e corporativa. La prova orale oltre che sulle anzidette materie verterà sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, sul diritto commerciale, sulla contabilità di Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 7. — Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8. — Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e dei cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e nel decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani di guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti in dipendenza di fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9. — I vincitori del concorso, tanto per i posti di ispettore quanto per quelli di segretario, saranno collocati in un unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti preferenziali di legge sarà considerato come a titolo di preferenza il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in medicina del lavoro, per gli aspiranti ai posti di ispettore, ovvero il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in scienze corporative, per gli aspiranti ai posti di segretario.

Art. 10. — La nomina dei vincitori ad ispettore di 3ª classe ed a segretario nell'Ispettorato corporativo, verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 11. — Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio interprovinciale dell'Ispettorato corporativo al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 12. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori superiori centrali, e di un ispettore capo regionale del ruolo dell'Ipettorato predetto. Per i candidati ai posti di ispettore sarà aggiunto un ispettore corporativo, laureato in medicina e chirugia, di grado non inferiore al 6°;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°;

e) di un professore insegnante in facoltà di medicina in una università del Regno, per i concorrenti ai posti di ispettore;

f) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e di un professore insegnante legislazione del lavoro o economia corporativa in una università od istituto superiore del Regno, per i posti di segretario.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno, voto deliberativo.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, tanto l'ispettore corporativo laureato in medicina e chirurgia, quanto i professori di medicina e chirurgia e di legislazione del lavoro o economia corporativa ed il magistrato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(5766)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.